



### LUGLIO 2018

#### LE SCADENZE

##### ☐ 02/07/2018

- Termine di versamento (senza maggiorazione) delle imposte dovute a titolo di saldo 2017 e 1° acconto 2018 risultanti dal modello REDDITI 2018 e dal modello IRAP 2018

##### ☐ 09/07/2018

- Termine di presentazione della dichiarazione – Modello 730 ordinario 2018 – per chi presenta il modello al proprio sostituto d'imposta

##### ☐ 23/07/2018

- Trasmissione all'Agenzia delle Entrate - da parte di CAF-dipendenti e professionisti abilitati - delle dichiarazioni Mod. 730 a loro presentate dai contribuenti dal 1° al 23 luglio 2018

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Luglio 2018 rinviamo al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

#### IL TEMA DEL MESE

##### Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

L'articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti che sostengono investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea ed on-line, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, analogiche e digitali

## Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

### 1. PREMESSA

#### La novità

L'articolo 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea ed on-line, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, analogiche e digitali.

In estrema sintesi, il 75% dell'incremento di investimento rispetto all'anno precedente diventa un credito da utilizzare per ridurre i versamenti delle imposte dovute.

Le informazioni che seguono si basano sulla normativa e sul Regolamento di attuazione<sup>1</sup>, a cui è stato demandato il compito di disciplinare le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni.

### 2. CHI PUO' BENEFICIARE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito spetta a questi tipi di contribuenti :

- imprese (a prescindere da natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico di operatività);
- lavoratori autonomi<sup>2</sup>;
- enti non commerciali.

### 3. QUALI SONO GLI INVESTIMENTI RILEVANTI

Possono beneficiare dell'agevolazione gli acquisti di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati:

- su giornali e stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, nazionali e locali;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In ogni caso, gli **investimenti pubblicitari** devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

#### Le spese pubblicitarie agevolate

<sup>1</sup> Il regolamento di attuazione è stato firmato in data 16 maggio ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

<sup>2</sup> Il professionista può pubblicizzare i propri servizi con determinati limiti. L'art. 4 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 prevede che: "è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria".

Le **spese per l'acquisto di pubblicità** possono fruire del credito d'imposta al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

#### Le spese escluse

Viceversa, sono **escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio le televendite, i servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo.

## 4. IL CREDITO D'IMPOSTA

Per poter beneficiare dell'agevolazione, il valore degli investimenti pubblicitari del 2018 deve superare almeno dell'**1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Per valutare la spesa incrementale, è necessario considerare che:

- per "*stessi mezzi di informazione*" devono intendersi non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo, e cioè stampa ed emittenti radiofoniche e televisive;
- nell'ipotesi in cui gli investimenti dovessero essere effettuati sia sulla stampa sia sulle emittenti radiofoniche e televisive, l'incremento deve essere verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi di informazione, prendendo in considerazione i rispettivi incrementi percentuali;
- la separazione del calcolo non implica che si possa accedere al credito d'imposta per l'incremento effettuato (ad esempio) sulla stampa se, contestualmente, si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l'incremento di spesa complessivo.

#### Le modalità di calcolo

In pratica, quindi, occorre che siano aumentati sia gli investimenti sulla stampa, sia quelli nei canali radiofonici e televisivi.

Se si verifica questa condizione, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- **75% dell'incremento degli investimenti**, nel caso generale;
- **90% dell'incremento, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative**<sup>3</sup>.

Pertanto, nel periodo di prima applicazione, anche alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle start up innovative, il credito d'imposta sarà

<sup>3</sup> Per "*microimprese, piccole e medie imprese*" dovrebbero intendersi che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (come da raccomandazione della Commissione UE n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005). Per "*start-up innovative*" dovrebbero intendersi le imprese che hanno meno di 10 occupati con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (come da articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).

provvisoriamente riconosciuto nella misura del **75%** (in attesa di ricevere l'autorizzazione della Commissione europea alla percentuale del 90 %).

Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste da norme nazionali, regionali o comunitarie per le medesime voci di spesa,

## 5. IL LIMITE MASSIMO

Il credito d'imposta spetta, comunque, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito a livello nazionale, e potrà essere inferiore a quello richiesto se l'ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, sarà prevista una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti.

In caso di ripartizione percentuale, saranno applicabili due limiti individuali e, pertanto, nessun contributo potrà superare:

- il **5%** del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;
- il **2%** delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Per il **2018**, i due tetti ammontano, rispettivamente, a **1.500.000 €** per gli investimenti sulla stampa e **250.000 €** per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive.

In presenza di investimenti effettuati su entrambi i mezzi di informazione, il richiedente potrà essere destinatario di due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l'investimento complessivo superi almeno dell'**1%** quello effettuato nell'anno precedente.

## 6. L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2017

In sede di prima attuazione, l'agevolazione si estende agli investimenti effettuati nel periodo **24 giugno-31 dicembre 2017**, nel rispetto della soglia incrementale dell'**1%** riferita all'anno precedente. Tuttavia, l'estensione al secondo semestre **2017** riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati sulla stampa, anche *on line*.

## 7. LE CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del TUIR.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Qualora il credito d'imposta richiesto dovesse essere superiore alla soglia di **150.000 €** (e, di conseguenza, dovesse richiedere, ai fini della relativa

I limiti  
dell'agevolazione

L'attestazione  
delle spese

liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno), il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012).

## 8. LA DOMANDA DA PRESENTARE

Per ottenere il credito d'imposta, i soggetti interessati devono a presentare un'apposita comunicazione telematica (una "prenotazione") su un'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate utilizzando uno specifico modello.

Per il **2018**, la finestra per la prenotazione si aprirà per 30 giorni, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data in cui il decreto attuativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

### Il contenuto della comunicazione

La comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto richiedente;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati (ovvero da effettuare) nel corso dell'anno (nel caso in cui gli investimenti dovessero riguardare sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media);
- il costo complessivo degli investimenti effettuati su media analoghi nell'anno precedente<sup>4</sup>;
- l'indicazione dell'incremento degli investimenti in relazione a ciascuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive) in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ciascuno dei due media;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

Dopo avere eseguito le verifiche di competenza, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con proprio provvedimento (da pubblicare sul sito istituzionale) determinerà l'ammontare del credito effettivamente utilizzabile.

## 9. COME UTILIZZARE IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione di debiti tributari mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

<sup>4</sup> Come già precisato nei precedenti paragrafi, per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra e non il singolo giornale o la singola emittente.

## 10. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO

La concessione del bonus pubblicità si traduce, come visto sopra, nel riconoscimento di un contributo. Per quanto riguarda i comportamenti contabili, occorrerà comportarsi così:

**Il trattamento contabile e fiscale del bonus**

- a) il contributo deve essere rilevato nella voce A5 del conto economico (“altri ricavi”);
- b) le spese correlate su cui è calcolato questo incentivo devono essere normalmente imputate a conto economico quali costi di periodo;

Ai fini fiscali, il contributo rientra tra quelli “in conto esercizio spettanti a norma di legge”, classificabili tra i ricavi ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera h) del TUIR.

## 11. I CONTROLLI

L’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettueranno controlli sull’effettivo possesso dei requisiti che permettono l’ammissione al beneficio fiscale. Se dovesse essere accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

Ricordiamo, infine, che è possibile chiedere ulteriori chiarimenti in merito al credito inviando una mail al seguente indirizzo: [segreteriaicapodie@governo.it](mailto:segreteriaicapodie@governo.it)